



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO
PER LA MISURA 211**

**“Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone
montane”**

ANNUALITÀ 2008



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

INDICE

1. FINALITÀ DELLA MISURA	pag. 2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	>> 2
3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	>> 3
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	>> 3
5. PERIODO D'IMPEGNO	>> 3
6. SOGGETTI BENEFICIARI	>> 3
7. SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI AZIENDALI DI AMMISSIBILITA'	>> 3
7.1 Tipologie aziendali e relativi requisiti di ammissibilità	>> 5
7.1.1 Azienda zootecnica	>> 5
7.1.2 Azienda non zootecnica	>> 6
7.1.3 Azienda apistica	>> 6
7.2 Requisiti aziendali di ammissibilità nel caso di presentazione della domanda di aiuto per entrambe le misure 211 e 212	>> 6
7.2.1 Azienda zootecnica	>> 6
7.2.2 Azienda non zootecnica	>> 6
7.2.3 Azienda apistica	>> 7
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	>> 7
8.1 Tipologia e importo dell'aiuto nel caso di presentazione della domanda di aiuto per entrambe le misure 211 e 212	>> 8
9. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	>> 8
10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO ...	>> 9
10.1 Adempimenti relativi alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	>> 9
10.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto	>> 9
10.3 Termine di presentazione delle domande di aiuto	>> 9
10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande di aiuto	>> 10
10.5 Presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto e della documentazione da allegare	>> 10
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO INIZIALE	>> 11
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO	>> 11
13. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI RICONOSCIUTE	>> 12
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	>> 12
15. CONTROLLI	>> 13
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	>> 13
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	>> 13
18. RICORSI	>> 13
19. ITER PROCEDURALE	>> 13
20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI	>> 13

1. FINALITÀ DELLA MISURA

Le zone montane presentano caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche tali da determinare condizioni di forte svantaggio per le aziende agricole in esse operanti. Le limitazioni di tipo ambientale generano due tipi di effetti tra loro connessi. Condizionano negativamente i risultati economici aziendali in termini di redditività dei fattori di produzione impiegati (terra in primo luogo) e nel contempo riducono fortemente le opportunità di diversificazione produttiva rispetto al prevalente indirizzo ovi-caprino condotto in forma estensiva.

La Misura 211, attraverso la concessione dell'indennità compensativa è finalizzata a:

- compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone montane;
- assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane, promuovendo pratiche e sistemi produttivi agricoli sostenibili, in conformità con i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti e s.m.i.;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6 del 28 febbraio 2007, successivamente revisionata con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 0002671/DecA/57 del 14 novembre 2007 riguardante i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (condizionalità);
- Decreto Ministeriale del MiPAAF 1205, in corso di pubblicazione, approvato dalla Conferenza Stato – Regioni del 20 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 della Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008, recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";

- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione.

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili al sostegno le zone di montagna di cui all'articolo 18 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 (di seguito zone montane) di cui all'Allegato n. 5 al PSR 2007/2013.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario necessario per l'anno 2008 è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 211 del PSR 2007/2013, al netto delle spese di transizione.

La dotazione finanziaria necessaria per il pagamento delle domande di aiuto ammesse è garantito per il 56% da finanziamento pubblico nazionale e per il 44% da finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo d'impegno, di seguito "anno d'impegno", è annuale e decorre dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. Nell'anno d'impegno l'agricoltore deve rispettare gli impegni di cui ai punti 2. e 3. del paragrafo 9 "Impegni del beneficiario". L'agricoltore si impegna inoltre a proseguire un'attività agricola per cinque anni così come specificato al punto 1. dello stesso paragrafo 9 "Impegni del beneficiario".

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che per tutto l'anno d'impegno siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano un'età inferiore a 65 anni;
- 2) non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo;
- 3) siano iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole (art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580);
- 4) esercitino l'attività agricola in aziende localizzate, anche in parte, nelle zone montane ammissibili al sostegno.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 3) e 4) devono essere posseduti dall'imprenditore agricolo associato, mentre i requisiti soggettivi di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti da almeno un socio, di seguito "socio con i requisiti soggettivi richiesti".

7. SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI AZIENDALI DI AMMISSIBILITA'

L'indennità compensativa è un premio annuale concesso per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammissibile a premio.

Sono ammissibili a premio le superfici aziendali che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie con destinazione produttiva, o uso ove presente, facente parte della SAU e ammissibile a premio nell'ambito della specifica tipologia aziendale scelta¹;

2. superficie localizzata in zona montana;
3. disponibilità giuridica della superficie per tutto l'anno d'impegno.

Il carico massimo di animali allevati, espresso in Unità Bovine Adulte (UBA), è fissato nella misura di 2 UBA/ha di SAU aziendale.

Per la determinazione della consistenza bestiame aziendale sono utilizzate le categorie animali definite da AGEA e i relativi indici di conversione in UBA di cui all'Allegato 4 "Indici di conversione in UBA" al PSR 2007/2013 della Regione Sardegna riportati nella seguente tabella A.

Tabella A – Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA

Categoria animale	Indice di conversione in UBA
Vacche da latte	1,00
Altre vacche	1,00
Vitelli fino a 6 mesi	0,40
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6
Bovini da 2 anni e più da macello	1,0
Bovini da 2 anni e più da allevamento	1,0
Tori	1,0
Suini da ingrasso	0,3
Lattonzoli	0,0
Magroni	0,3
Scrofe di peso > 50 Kg	0,5
Verri	0,3
Pecore	0,15
Arieti	0,15
Altri ovini di età > ai 10 mesi	0,15
Altri ovini di età < ai 10 mesi	0,0
Capre	0,15
Becchi	0,15
Altri caprini di età > ai 10 mesi	0,15
Altri caprini di età < ai 10 mesi	0,0
Equini di età > ai 6 mesi	1,0
Equini di età < ai 6 mesi	0,0
Asini di età > ai 6 mesi	1,0
Asini di età < ai 6 mesi	0,0
Polli da carne	0,003
Galline ovaiole	0,014
Altri avicoli	0,003
Altri volatili	0,003
Coniglie madri	0,0
Api (numero di arnie)	0,0
Altre tipologie di allevamento	0,0

Solo nelle aziende ad indirizzo zootecnico i prati-pascolo, i pascoli e le superfici cespugliate e/o arborate destinate al pascolamento del bestiame aziendale concorrono a determinare la SAU ammissibile a premio. Tali superfici sono ammissibili a premio solamente se il carico di bestiame su di esse ricadente, calcolato come rapporto tra le UBA aziendali e gli ettari destinati a tali superfici, è superiore o uguale a 0,5. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alla quota di tali superfici che consente il raggiungimento di detto carico (es. superfici destinate ai pascoli ed ai prati-pascolo e superfici cespugliate e/o arborate utilizzate per il pascolamento del bestiame aziendale = ha 100; UBA totali aziendali = 10; carico su tali superfici = 0,1; quota di tali superfici che consente il raggiungimento del carico di 0.5 = 20 ha).

¹ L'ammissibilità a premio di ciascuna destinazione produttiva, o uso ove presente, è riportato negli Allegati A/211 e A/211/212 (Matrice prodotti/interventi). L'Allegato A/211 deve essere utilizzato nel caso in cui l'imprenditore agricolo presenti domanda per la sola Misura 211 mentre l'Allegato A/211/212 deve essere utilizzato nel caso in cui l'imprenditore agricolo presenti domanda sia per la Misura 211 che per la Misura 212. Tali Allegati riportano se la destinazione produttiva/uso fa **parte/non fa parte** della SAU aziendale e la **compatibilità** con gli interventi previsti per ciascuna tipologia aziendale.

L'indennità compensativa relativa a superfici sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno. Tali usi o diritti d'uso sono calcolati sulla base del numero di capi di bestiame posseduti da ciascun imprenditore e che pascolano sulle superfici in uso comune, rapportato al numero di capi di bestiame che complessivamente pascolano sulle superfici concesse in uso comune.

A tal fine, il Comune/Soggetto che ha concesso le superfici in uso comune a più agricoltori ai fini del pascolo deve rilasciare, all'imprenditore agricolo che intende presentare domanda di aiuto per la Misura 211 e/o 212, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) diritto d'uso di tale superficie per l'agricoltore in questione, calcolato sulla base del bestiame posseduto da tale agricoltore e autorizzato al pascolo su tale superficie, rapportato al bestiame che complessivamente pascola su tale superficie;
- 2) durata, per l'agricoltore in questione, dell'autorizzazione a utilizzare in comune ai fini del pascolo tale superficie;
- 3) identificazione catastale delle particelle che costituiscono la superficie utilizzata in comune ai fini del pascolo.

Tale identificazione catastale deve riguardare:

- a. tutte le particelle che costituiscono la superficie utilizzata in comune ai fini del pascolo nel caso in cui il Comune/Soggetto che ha concesso tali superfici non ha effettuato la ripartizione virtuale delle particelle catastali tra gli agricoltori interessati
- b. le sole particelle assegnate virtualmente all'agricoltore in questione nel caso in cui il Comune/Soggetto che ha concesso la superficie per l'uso in comune ai fini del pascolo ha effettuato la ripartizione virtuale delle particelle catastali tra gli agricoltori interessati.

Il Comune/Soggetto che ha concesso le superfici a più agricoltori per l'uso in comune ai fini del pascolo deve utilizzare per la citata dichiarazione l'Allegato B nel caso di cui al precedente punto a. e l'Allegato C nel caso di cui al precedente punto b..

7.1 Tipologie aziendali e relativi requisiti di ammissibilità

Può beneficiare dell'indennità compensativa l'imprenditore agricolo singolo o associato che conduce una delle seguenti tipologie aziendali:

1. azienda zootecnica;
2. azienda non zootecnica;
3. azienda apistica.

Qualora un'azienda abbia contemporaneamente i requisiti di più di una delle tipologie aziendali di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3., il richiedente dovrà scegliere solo una di dette tipologie aziendali. La tipologia aziendale scelta sarà quella utilizzata per il calcolo del premio spettante.

I requisiti aziendali di ammissibilità di seguito definiti per ciascuna tipologia aziendale devono essere posseduti per tutto l'anno d'impegno.

7.1.1 Azienda zootecnica

Ai fini della Misura 211 è azienda zootecnica quella con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 10 ettari e con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci: SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana uguale o maggiore a 50 ha; consistenza bestiame aziendale uguale o maggiore a 25 UBA).

7.1.2 Azienda non zootecnica

Ai fini della Misura 211 è azienda non zootecnica quella con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci: SAU aziendale ammissibile a premio uguale o maggiore a 10 ha).

7.1.3 Azienda apistica

Ai fini della Misura 211 è azienda apistica quella con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con almeno 30 alveari.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci. (es. società composta da cinque soci: SAU aziendale uguale o maggiore a 10 ha; numero di alveari uguale o maggiore a 150).

7.2 Requisiti aziendali di ammissibilità nel caso di presentazione della domanda di aiuto per entrambe le misure 211 e 212

Qualora l'azienda abbia le superfici ammissibili a premio localizzate sia in zona montana e sia in zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della Direttiva CEE n. 75/268 del 28 aprile 1975 (di seguito zona svantaggiata) è consentito presentare domanda di aiuto sia per la presente misura 211 che per la misura 212.

L'imprenditore agricolo può presentare entrambe le domande di aiuto se l'azienda condotta possiede sia i requisiti aziendali di ammissibilità stabiliti per la tipologia aziendale scelta per la Misura 211 che i requisiti aziendali di ammissibilità stabiliti per la stessa tipologia aziendale per la Misura 212, come specificato nei successivi paragrafi.

I requisiti aziendali di ammissibilità di seguito definiti per ciascuna tipologia aziendale devono essere posseduti per tutto l'anno d'impegno.

7.2.1 Azienda zootecnica

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 10 ettari;
- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 10 ettari;
- consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA.

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci.

7.2.2 Azienda non zootecnica:

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari;
- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari;

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci.

7.2.3 Azienda apistica

- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari;
- SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari;
- consistenza di almeno 30 alveari

Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci.

8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo dell'indennità compensativa è differenziato sulla base dell'indirizzo produttivo aziendale relativo alle tipologie aziendali precedentemente definite (azienda zootecnica, azienda non zootecnica e azienda apistica).

L'importo dell'indennità compensativa è calcolato secondo le modalità riportate nelle seguenti tabelle A, B e C.

Tabella A – Importo dei premi nelle aziende zootecniche

SAU ammissibile a premio ricadente in zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° delle Direttive CEE n. 2 68/75 del 28 aprile 1975 (ha)	Importo a ettaro (Euro/ha)	Importo totale (Euro)
fino a 30	110,00	3.300,00
da 30 a 70	80,00	3.200,00
oltre 70	0,00	0,00
Importo massimo per azienda		6.500,00

Tabella B – Importo dei premi nelle aziende non zootecniche

SAU ammissibile a premio ricadente in zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° delle Direttive CEE n. 2 68/75 del 28 aprile 1975 (ha)	Importo a ettaro (Euro/ha)	Importo totale (Euro)
fino a 30	105,00	3.150,00
da 30 a 70	75,00	3.000,00
oltre 70	0,00	0,00
Importo massimo per azienda		6.150,00

Tabella C – Importo dei premi nelle aziende apistiche

SAU ammissibile a premio ricadente in zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° delle Direttive CEE n. 2 68/75 del 28 aprile 1975 (ha)	Importo a ettaro (Euro/ha)	Importo totale (Euro)
fino a 10	150,00	1.500,00
da 10 a 20	100,00	1.000,00
oltre 20	0,00	0,00
Importo massimo per azienda		2.500,00

Nel caso di imprenditori agricoli associati i parametri di cui alle tabelle A, B e C, si applicano con riferimento a ciascun socio di età inferiore a 65 anni e non titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo che si chiede venga considerato nel calcolo del premio spettante all'imprenditore agricolo associato ("socio con i requisiti soggettivi richiesti"), sulla SAU determinata suddividendo la SAU aziendale ammissibile a premio per il numero totale dei soci. L'importo dell'indennità compensativa da corrispondere all'imprenditore agricolo associato è così determinata: numero di "soci con i requisiti soggettivi richiesti" moltiplicato per l'importo calcolato per ciascun "socio con i requisiti soggettivi richiesti"².

² L'applicazione della modalità di calcolo dell'indennità compensativa descritta per l'imprenditore agricolo associato è subordinata al completamento della procedura di approvazione da parte della Commissione Europea della modifica della Misura 211 approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 nella riunione del 27 febbraio 2008.

L'imprenditore agricolo singolo, titolare di un'azienda individuale e che sia nel contempo anche "socio con i requisiti soggettivi richiesti" nell'ambito di un imprenditore agricolo associato, può presentare, o domanda di aiuto per la Misura 211 e/o 212 (Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane) in qualità di imprenditore agricolo singolo, oppure può essere inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti soggettivi richiesti" nell'ambito della domanda di aiuto per la Misura 211 e/o 212 dell'imprenditore agricolo associato. Qualora tale soggetto scelga di essere inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti soggettivi richiesti" da considerare nel calcolo dell'indennità compensativa spettante all'imprenditore agricolo associato, deve dichiarare di non aver presentato per lo stesso anno domanda di aiuto per la Misura 211 e/o 212 in qualità di imprenditore agricolo singolo attraverso la compilazione dell'Allegato D. Nel caso in cui il soggetto presenti domanda di aiuto per la Misura 211 e/o 212 come imprenditore agricolo singolo e sia anche inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti soggettivi richiesti" nell'ambito della domanda di aiuto per la Misura 211 e/o 212 dell'imprenditore agricolo associato, la domanda di aiuto presentata come imprenditore agricolo singolo sarà ritenuta non ammissibile e nella determinazione dell'importo dell'indennità compensativa spettante all'imprenditore agricolo associato non sarà considerato "socio con i requisiti soggettivi richiesti".

8.1 Tipologia e importo dell'aiuto nel caso di presentazione della domanda di aiuto per entrambe le misure 211 e 212

L'importo massimo del premio concedibile all'imprenditore agricolo che presenta domanda di aiuto per entrambe le misure 211 e 212 è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale della zona in cui è localizzata la prevalenza della SAU aziendale ammissibile a premio (di seguito "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata"). Nel caso in cui non ci sia prevalenza nella localizzazione della SAU ammissibile a premio (la SAU aziendale ammissibile a premio in zona montana è uguale alla SAU aziendale ammissibile a premio in zona svantaggiata) il premio massimo concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale in zona montana.

L'importo del premio spettante all'imprenditore che presenta domanda di aiuto per entrambe le Misure 211 e 212 è dato dalla somma dei premi calcolati con le modalità di seguito descritte:

- a. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona montana il premio spettante si calcola applicando le tabelle A, B o C a seconda della tipologia aziendale scelta;
- b. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona svantaggiata il premio spettante si calcola applicando, sempre per la tipologia aziendale scelta, gli importi degli aiuti previsti nella Misura 212.

Qualora la somma di premi di cui ai precedenti punti a. e b. sia superiore al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata", il premio concedibile è pari al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata". In tal caso, il "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata" deve essere ripartito tra le misure 211 e 212, come di seguito specificato:

- 1) alla misura 211 è imputato l'importo così determinato: $\text{importo di cui al punto a.} \times \frac{\text{"premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata"}}{(\text{importo di cui al punto a.} + \text{importo di cui al punto b.})}$;
- 2) alla misura 212 è imputato l'importo così determinato: $\text{importo di cui al punto b.} \times \frac{\text{"premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata"}}{(\text{importo di cui al punto a.} + \text{importo di cui al punto b.})}$.

Si evidenzia che qualora la superficie localizzata in una delle due zone (montana o svantaggiata) consente di raggiungere il "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata" è sufficiente presentare domanda di aiuto solo per la Misura relativa a tale tipologia di superficie in quanto la presentazione della domanda di aiuto anche per l'altra Misura non dà alcun vantaggio in termini di premio concedibile.

9. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'indennità compensativa deve assumere e rispettare i seguenti impegni:

1. Impegno a proseguire un'attività agricola nelle zone montane per cinque anni a decorrere dal primo anno d'impegno relativo alla prima domanda di aiuto ammessa a liquidazione riferita al periodo di programmazione 2007/2013. Pertanto i beneficiari dell'indennità compensativa per l'annualità 2008 si impegnano a proseguire un'attività agricola nelle zone montane dal 1 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012. L'impegno si considera rispettato se durante i cinque anni il beneficiario rimane iscritto alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e conduce un'azienda con almeno i requisiti aziendali di ammissibilità di una delle tipologie aziendali di cui al precedente paragrafo 7.1 "Tipologie aziendali e relativi requisiti di ammissibilità". Gli imprenditori agricoli beneficiari di entrambe le misure 211 e 212

devono condurre un'azienda con almeno i requisiti aziendali di ammissibilità di una delle tipologie aziendali stabiliti al precedente paragrafo 7.2 "Requisiti aziendali di ammissibilità nel caso di presentazione della domanda di aiuto per entrambe le misure 211 e 212";

2. Impegno a rispettare, sull'insieme della loro azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione Sardegna con Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 0002671/DecA/54 del 14 novembre 2007 (Condizionalità);
3. Impegno a mantenere per tutto l'anno d'impegno un carico di bestiame aziendale non superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

10.1 Adempimenti relativi alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e all'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda di aiuto presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA e al quale dovrà essere conferito esplicito mandato.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal Coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato, al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale che li deve conservare e custodire conformemente alle disposizioni impartite da AGEA.

10.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Terminata la fase di compilazione, il CAA incaricato deve stampare la domanda di aiuto, farla sottoscrivere all'imprenditore agricolo e quindi trasmetterla in via telematica sul Portale SIAN ("rilascio" della domanda di aiuto sul Portale SIAN).

La presentazione della domanda di aiuto coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di aiuto ("rilascio" della domanda di aiuto sul portale SIAN).

Per la compilazione della domanda di aiuto devono essere seguite le istruzioni di cui all'Allegato F/211 nel caso in cui l'imprenditore agricolo presenti domanda di aiuto per la sola Misura 211 o le istruzioni di cui all'Allegato F/211/212 nel caso in cui l'imprenditore agricolo presenti domanda di aiuto per entrambe le misure 211 e 212.

10.3 Termine di presentazione delle domande di aiuto

La data di presentazione della domanda di aiuto coincide con la data di "rilascio" della domanda di aiuto sul portale SIAN.

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione telematica delle domande di aiuto sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto ("rilascio" sul portale SIAN delle domande di aiuto) è il **15 maggio 2008**.

10.4 Termine di presentazione tardiva delle domande di aiuto

Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 1 comma 1 del Reg. (CE) n. 796/2004, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali il "rilascio" della domanda di aiuto **oltre il 15 maggio 2008** comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario. Pertanto le domande di aiuto "rilasciate" sul portale SIAN in data successiva al **9 giugno 2008** sono irricevibili.

10.5 Presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto e della documentazione da allegare

Entro il **16 giugno 2008** l'agricoltore, che ha trasmesso in via telematica nei termini stabiliti la domanda di aiuto, o il CAA in sua vece incaricato, deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso degli imprenditori agricoli associati;
- c. Allegato B: Dichiarazione del Comune/soggetto che non ha effettuato la ripartizione virtuale, tra gli agricoltori interessati, delle particelle utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo; (solo per gli imprenditori agricoli che utilizzano superfici in comune ai fini del pascolo)
- d. Allegato C: Dichiarazione del Comune/soggetto che ha effettuato la ripartizione virtuale, tra gli agricoltori interessati, delle particelle utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo; (solo per gli imprenditori agricoli che utilizzano superfici in comune ai fini del pascolo)
- e. Un Allegato D per ciascun "socio con i requisiti soggettivi richiesti", da considerare nel calcolo dell'indennità compensativa spettante all'imprenditore agricolo associato; (solo per gli imprenditori agricoli associati)
- f. Deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la presentazione della domanda di aiuto all'indennità compensativa per conto dell'imprenditore agricolo associato e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere i premi concessi con la presente Misura. Le società semplici devono produrre una dichiarazione firmata da tutti i soci attestante che gli stessi sono informati della presentazione della domanda di indennità compensativa e degli impegni che tale domanda comporta. (solo per gli imprenditori agricoli associati)
- g. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande di aiuto presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricolo singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricolo singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda di aiuto. (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti da a. ad f. relativi a più domande di aiuto)

La documentazione di cui ai punti da a. a g. può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Domanda di aiuto per l'indennità compensativa 2008". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza sono riportati nell'Allegato E.

Copia degli Allegati B e C deve essere conservata e custodita dal CAA nel fascicolo aziendale.

11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO INIZIALE

Ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (CE) n. 796/2004, dopo il termine di scadenza della presentazione della domanda di aiuto, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica della domanda di aiuto.

La domanda di modifica deve essere presentata nel caso in cui:

- 1) si devono aggiungere particelle non ancora dichiarate nella domanda di aiuto iniziale;
- 2) si deve modificare l'uso delle particelle già dichiarate nelle domande di aiuto iniziale.

Tali modifiche, se necessario, devono essere effettuate tramite la procedura di aggiornamento del fascicolo aziendale. In tal caso, la nuova situazione aziendale comporterà la redazione di una nuova scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata che dovrà essere sottoscritta dall'imprenditore agricolo.

La compilazione e la presentazione delle domande di modifica è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di modifica coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di modifica ("rilascio" della domanda di modifica sul portale SIAN).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ("rilascio" sul portale SIAN delle domande di modifica) è il **31 maggio 2008**.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle particelle che presentano irregolarità.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 796/2004, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il 31 maggio comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande di modifica possono essere "rilasciate" sul portale SIAN **fino al 9 giugno 2008**, termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto. Le domande di modifica presentate dopo il 9 giugno 2008 sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda di modifica trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **16 giugno 2008**.

La copia cartacea della domanda di modifica può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Domanda di modifica della domanda di indennità compensativa 2008". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Fermi restando i requisiti aziendali di ammissibilità per la tipologia aziendale scelta, ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, la domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro 10 giorni di calendario dalla data di trasmissione della domanda in via telematica ("rilascio" sul portale SIAN).

La copia cartacea della domanda di revoca parziale può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Domanda di revoca parziale della domanda di indennità compensativa 2008". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca totale della domanda deve essere comunicata per iscritto ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio utilizzando lo schema di cui al Modulo 1. Il Modulo 1 debitamente compilato e sottoscritto deve essere presentato o inviato tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di revoca totale della domanda di indennità compensativa 2008". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La revoca parziale o totale della domanda di aiuto comporta il recupero, anch'esso parziale o totale, delle eventuali somme già erogate per tale annualità, maggiorate degli interessi legali.

13. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI RICONOSCIUTE

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

Per tale notifica deve essere utilizzato lo schema di cui al Modulo 2.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale – domanda di indennità compensativa 2008". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006, se nel corso dell'anno d'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

A tal fine si intende per:

- a. "cessione totale o parziale di un'azienda" la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa all'azienda considerata;
- b. "cedente" il beneficiario che cede l'azienda ad un altro imprenditore agricolo;
- c. "cessionario" l'imprenditore agricolo al quale è ceduta l'azienda.

Se il cessionario subentra nell'impegno il cedente non è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto. Il cessionario può subentrare nell'impegno se soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto (requisiti di ammissibilità soggettivi e aziendali) previsti dalla misura 211, o dalle misure 211 e 212 nel caso in cui il cedente abbia presentato domanda per entrambe le misure.

Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificata per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

Per tale notifica deve essere utilizzato lo schema di cui al Modulo 3.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di indennità compensativa 2008". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

15. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (CE) n. 1975/2006.

16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dalla Misura 211 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica delle presenti Disposizioni, aggiornandole con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'aiuto. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

18. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

1. ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
2. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

19. ITER PROCEDURALE

L'ARGEA Sardegna, sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione, e sulla base delle direttive da questa impartite anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà l'attività di ricezione delle domande di aiuto e della documentazione, presa in carico, controllo amministrativo ed istruttorio delle domande di aiuto presentate.

20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. **Allegato A/211:** Matrice prodotti/interventi;
2. **Allegato A/211/212:** Matrice prodotti/interventi;
3. **Allegato B:** Dichiarazione del comune/soggetto che non ha effettuato la ripartizione virtuale, tra gli agricoltori interessati, delle particelle utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo;
4. **Allegato C:** Dichiarazione del comune/soggetto che ha effettuato la ripartizione virtuale, tra gli agricoltori interessati, delle particelle utilizzate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo;
5. **Allegato D:** Dichiarazione per tutti i "soci con i requisiti di accesso richiesti";
6. **Allegato E:** Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna con i relativi comuni afferenti;
7. **Allegato F/211:** Istruzioni regionali per la compilazione della domande di aiuto;
8. **Allegato F/211/212:** Istruzioni regionali per la compilazione della domanda di aiuto;
9. **Modulo 1:** Comunicazione revoca totale della domanda di aiuto;
10. **Modulo 2:** Comunicazione di causa di forza maggiore o circostanza eccezionale;
11. **Modulo 3:** Comunicazione di trasferimento impegno.